

Roma, 30 agosto 2017

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALILoro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)**OGGETTO: LE NOVITA' SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NELLA
LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 - "LEGGE ANNUALE PER IL
MERCATO E LA CONCORRENZA"**

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto scorso (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017), la Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*", dopo un lungo e travagliato iter.

Il provvedimento, in vigore a partire da ieri, 29 agosto, consta di un solo articolo e ben 192 commi e reca disposizioni finalizzate a "*rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza*".

Tanti i settori interessati dal neo Provvedimento; tuttavia per quanto di maggiore interesse per la categoria dirigenziale si pone l'accento sulla doppia manovra che attiene al ramo della previdenza complementare.

Il comma 38, modificando gli artt. 11 e 14 del D.Lgs. 252/2005, interviene sui seguenti profili: 1) la destinazione totale o parziale del Tfr alle forme pensionistiche complementari; 2) l'anticipo della rendita complementare nel caso di cessazione dell'attività lavorativa.

La prima importante novità, dunque, attiene al **conferimento del Tfr ai Fondi pensione**. Come noto, la destinazione del Tfr maturando al fondo complementare (chiuso o aperto che sia) è da sempre oggetto di una libera scelta del lavoratore che può decidere se lasciare la liquidità nell'impresa (e riscuoterla per intero a fine della carriera) o se destinarla al fondo pensione per ottenere una rendita pensionistica, integrativa della pensione pubblica obbligatoria.

Con la modifica appena approvata gli accordi collettivi, anche di livello aziendale, potranno decidere la percentuale minima di TFR maturando da destinare alla previdenza complementare. Viene precisato, inoltre, che, in assenza di indicazioni in tal senso da parte della contrattazione collettiva, il conferimento continua a corrispondere al 100% del Tfr annualmente maturato.

Per quanto riguarda la nostra categoria, **questa nuova disposizione non comporta modifiche per coloro i quali il CCNL già consente il conferimento al Fondo pensione di una quota soltanto di Tfr** - nel caso del Previdai, ad esempio, si fa riferimento alle classi di iscritti che possono destinare il 3% e il 4% della quota annualmente accantonata. D'altro canto, **nel nostro caso, la novità in commento consente alle Parti sociali la possibilità, finora preclusa, di introdurre, tramite un accordo sindacale, una percentuale minima di Tfr da poter conferire al Fondo pensione anche per coloro che hanno avuto accesso al mondo del lavoro dopo il 28 aprile 1993 per i quali vigeva l'obbligo di trasferire il 100% del proprio Tfr** – sempre nel Previdai, quindi, la novità interessa i c.d. “*nuovi iscritti post*” e “*nuovissimi iscritti post*” (espliciti o taciti).

La sostanza della norma è da considerarsi positivamente in quanto concede margini di flessibilità e spazi di manovra alle parti sociali firmatarie di accordi collettivi conferendo alle stesse il potere di introdurre e modellare questo strumento nel modo più consono rispetto alle esigenze dei soggetti interessati, superando al contempo, vecchi retaggi dei lavoratori - soprattutto appartenenti ad aziende di piccole dimensioni – che interpretano spesso, ancora oggi, la devoluzione del TFR ai Fondi Pensione come una perdita integrale di tale forma di liquidità cumulata nel corso dell'intera vita lavorativa.

L'altra misura citata riguarda il c.d. prepensionamento integrativo complementare, ossia la possibilità di richiedere **l'anticipo della rendita pensionistica** per coloro ai quali manchino alcuni anni alla maturazione dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

A seguito di questo intervento, si è **estesa la possibilità di richiedere l'anticipo della prestazione pensionistica complementare, sotto forma di rendita temporanea, anche ai disoccupati da oltre 24 mesi** – fino ad oggi occorrevano 48 mesi – cui manchino 5 anni per il raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico obbligatorio, consentendo agli statuti e ai regolamenti dei Fondi Pensione di elevare questo ultimo limite fino a 10 anni, oltre a poter limitare l'anticipo anche solo ad una parte della prestazione pensionistica.

Per completezza, si fa presente che sono state introdotte disposizioni marginali di raccordo in merito alla richiesta di **riscatto totale della posizione individuale maturata per invalidità permanente**. La *lett. c)* del comma 38 conferma il divieto di riscatto nel quinquennio antecedente la pensione con la possibilità di ampliarlo di un maggior periodo (fino ad un

massimo di 10 anni) secondo quanto eventualmente stabilito dal Fondo pensione. La norma precisa che il riscatto può essere fatto non solo per gli iscritti ai Fondi negoziali, ma anche agli aderenti dei Fondi Aperti ed i PIP, ferma restando l'aliquota al 23%.

Il comma 39 riguarda l'assetto dei fondi, quelli negoziali in prevalenza. **Esso prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma della previdenza complementare – al fine di aumentarne l'efficienza, nonché di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale** – da convocarsi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Provvedimento in esame, a cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, seguendo determinate linee guida.

Nel complesso, l'intento di fondo del Provvedimento è certamente pregevole: dare una maggiore spinta al c.d. "secondo pilastro" cercando nuove adesioni e risorse, attraverso iniezioni di flessibilità attuate su più fronti, diversi ma complementari. L'importanza del ruolo e il valore della previdenza complementare è stato sempre un caposaldo dei valori e degli obiettivi portati avanti dalla Federazione che, tra l'altro, vanta tra i propri Enti bilaterali delle *best practice* nel mondo dei Fondi di previdenza complementare.

Si spera così di avere un primo appiglio per incentivare il legislatore ad affrontare la questione in modo organico nell'ambito di un provvedimento *ad hoc*, ponendo rimedio all'ambigua decisione di inserire tale materia nella Legge sulla concorrenza, quasi come si stesse trattando di una merce da sottoporre alle dinamiche del libero mercato, svilendone, invece, il tradizionale peso etico – sociale, che la rende, a nostro avviso, meritevole di una trattazione dedicata.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE


Mario Cardoni